



# CITTA' DI MARIANO COMENSE

## ORDINANZA n. 16 del 08-09-2008

**OGGETTO: CONTRASTO ALLE ATTIVITA' DI DETURPAMENTO E AGLI ATTI VANDALICI E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**

### IL SINDACO

- Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
- Visto il DM del Ministero dell'Interno 06/08/08;
- Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- Vista la deliberazione di Giunta del 03.09.08 n° 105 I.E., avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;
- Premesso che il fenomeno del deturpamento e danneggiamento degli edifici pubblici, nonché degli arredi pubblici, quali panchine, fioriere, cestini, monumenti, muri in genere, carreggiate, marciapiedi, parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto sia attraverso attività vandaliche di danneggiamento sia mediante scritte, affissioni, disegni o macchie sui suddetti edifici e manufatti nonché sugli edifici privati, contribuiscono a dare una percezione di degrado, impedendo la fruibilità e determinando lo scadimento della qualità della vita urbana;
- Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare tali fenomeni con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

## **ORDINA**

In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque danneggiare, edifici pubblici, monumenti, muri, panchine, carreggiate, marciapiedi, parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto di proprietà pubblica, ivi compresi i segnali stradali le bacheche i cestini e gli edifici scolastici le palestre, gli impianti sportivi e le relative suppellettili e attrezzature. E altresì vietato deturpare e imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto ivi compresi i segnali stradali le bacheche i cestini e gli edifici scolastici le palestre, gli impianti sportivi e le relative suppellettili e attrezzature.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Comunale, ed è esecutiva dal 08.09.08.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Como, alla Questura di Como, al locale Comando dei Carabinieri di Mariano Comense, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Como, alla Polizia Provinciale di Como.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sede di Milano o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**F.to IL SINDACO**  
**Dott. Ing. Alessandro Turati**

